

SCHEMA RIEPILOGATIVO INTERVENTI AMMESSI art. 4 L.R. n. 13 del 10 Luglio 2015

INTERVENTI AMMESSI E MODALITA' DI ATTUAZIONE (art. 4) L.R. n. 13 del 10 Luglio 2015 e ss. mm. ii. ex art.3 L.R. 24/18 e L.R. 23/21

	Non qualificata	Parzialmente qualificata	Qualificata	Qualificata Speciale	Monumentale residenziale	Monumentale Specialistica	Non qualificata Residenziale Moderna	Non qualificata Specialistica Moderna	Altre o diverse tipologie
a) EDILIZIA DI BASE NON QUALIFICATA: unità edilizie con caratteri dimensionali planimetriche, originari o modificati, con scarsa valenza o prive di caratteri architettonici tipici.									
b) EDILIZIA DI BASE PARZIALMENTE QUALIFICATA: unità edilizie con caratteri dimensionali planimetrici, originari o modificati, e permanenza di caratteri architettonici tipici, che hanno subito alterazioni ovvero addizioni di volumi.									
c) EDILIZIA DI BASE QUALIFICATA: unità edilizie con caratteri dimensionali planimetrici, originari o modificati, e permanenza totale di caratteri architettonici tipici.									
d) EDILIZIA DI BASE QUALIFICATA SPECIALE (palazzetti): unità edilizie di base aventi caratteri dimensionali e prospettici che le rendono simili ad un palazzo seppure derivanti dalla sommatoria di moduli dell'edilizia di base.									
e) EDILIZIA MONUMENTALE RESIDENZIALE (palazzi storici): edifici monumentali residenziali del centro storico, anche derivanti da operazioni di demolizione di preesistenti tessuti della città storica, aventi i caratteri monumentali e di qualità architettonica tipici del periodo di esecuzione.									
f) EDILIZIA MONUMENTALE SPECIALISTICA: monumenti non residenziali (religiosi, civili, militari, produttivi ed altri).									
g) EDILIZIA RESIDENZIALE MODERNA NON QUALIFICATA: edifici residenziali sorti a partire dagli anni cinquanta del ventesimo secolo, ex novo ovvero su aree libere, anche attraverso la demolizione di preesistente edilizia.									
h) EDILIZIA SPECIALISTICA MODERNA NON QUALIFICATA: edifici a destinazione specialistica sorti a partire dagli anni cinquanta del ventesimo secolo o in sostituzione di edifici preesistenti o ex novo, aventi caratteri di edificato contemporaneo, in prevalenza in cemento armato.									
i) ALTRE O DIVERSE TIPOLOGIE: non riconducibili a quelle di cui al presente articolo, possono essere definite con le procedure di cui all'art.3, comma 1.									
a) Manutenzione ordinaria degli edifici: è ammessa su tutte le tipologie, mediante comunicazione di inizio attività accompagnata da relazione tecnica asseverata corredata da documentazione fotografica a firma di un tecnico abilitato, ad eccezione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi degli artt. 10, 12, 13 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42. Per gli interventi di cui alla presente lettera è necessario acquisire l'autorizzazione della soprintendenza competente per territorio.	■	■	■	■	■	■	■	■	■
b) Manutenzione straordinaria degli edifici: è ammessa su tutte le tipologie, mediante comunicazione di inizio attività accompagnata da relazione tecnica asseverata corredata da documentazione fotografica a firma di un tecnico abilitato ad eccezione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi degli artt. 10, 12, 13 del D. Lgs. n.42/2004. Per gli interventi di cui alla presente lettera è necessario acquisire l'autorizzazione della soprintendenza competente per territorio.	■	■	■	■	■	■	■	■	■
c) Restauro e risanamento conservativo degli edifici: è ammessa su tutte le tipologie qualificate di cui alle lettere b), c) d), e), f) dell'art. 2 mediante comunicazione di inizio attività accompagnata da progetto redatto da un tecnico qualificato, ad eccezione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi degli artt. 10, 12, 13 del D. Lgs. n.42/2004. Per gli interventi di cui alla presente lettera è necessario acquisire l'autorizzazione della soprintendenza competente per territorio.		▲	▲	▲	▲	▲			
d) Ristrutturazione edilizia: è ammessa su tutto il patrimonio edilizio non qualificato o parzialmente qualificato di cui alle lettere a), b), g), h), i) dell'art. 2, previa acquisizione della concessione edilizia. Sulle tipologie qualificate la ristrutturazione interna non può comportare la totale demolizione dell'edificio, dovendo conservare le principali strutture verticali e orizzontali ed il carattere tipologico.	●	●					●	●	●
e) Ristrutturazione edilizia parziale riguardante i prospetti ovvero le coperture degli edifici: è ammessa su tutto il patrimonio edilizio di base non qualificato o parzialmente qualificato di cui alle lettere g), h) e i) dell'art. 2, mediante acquisizione della concessione edilizia.							●	●	●
f) Ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione: è ammessa su tutto il patrimonio edilizio di base non qualificato o parzialmente qualificato di cui alle lettere a), b), g), h), i) dell'art. 2, previa acquisizione della concessione edilizia. Gli edifici ricostruiti hanno qualità architettonica e dimensioni, caratteri cromatici, compositivi e tipologici coerenti con il contesto.	●	●					●	●	●
g) Ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con modifica della sagoma coerente con la tipologia dell'intorno: è ammessa su tutto il patrimonio edilizio di base non qualificato o parzialmente qualificato di cui alle lettere a), b), g), h), i) dell'art. 2, previa acquisizione della concessione edilizia. Per gli interventi di cui alla presente lettera è necessario acquisire l'autorizzazione della soprintendenza competente per territorio.	●	●					●	●	●
h) Accorpamento di più unità edilizie ovvero di unità immobiliari: è consentito su tutto il patrimonio edilizio di base mediante comunicazione di inizio attività accompagnata da una relazione tecnica asseverata a firma di tecnico abilitato. Per gli interventi di cui alla presente lettera è necessario acquisire l'autorizzazione della soprintendenza competente per territorio.	■	■	■	■					
i) Ristrutturazione urbanistica: consiste in una sommatoria organica di manutenzioni, ristrutturazioni edilizie, accorpamenti e demolizioni per la realizzazione di nuove costruzioni. E' consentita su contesti edilizi fatiscenti, totalmente o parzialmente disabitati, secondo le previsioni di cui ai commi 2 e 3. Per gli interventi di cui alla presente lettera è necessario acquisire l'autorizzazione della soprintendenza competente per territorio.									

Per le unità individuate come C1 - Edilizia di base qualificata in gravi e/o pessime condizioni - ed F1 - Edilizia monumentale specialistica con resti antichi da tutelare - si rimanda alla relazione per le specifiche degli interventi ammissibili